

XXXVII<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDI 25 GIUGNO 1929 - Anno VII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Alta Corte di Giustizia (Nomina di Commissioni)	1408
Congedi . . . . .	1408
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Sostituzione dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi »	1410
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona »	1410
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati »	1411
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale »	1411
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione »	1413
« Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo »	1416
« Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi »	1417
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino »	1417
« Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito »	1417

« Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica, collocati in aspettativa per riduzione di quadri »	1420
« Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica »	1420
« Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne »	1421
« Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione »	1422
« Disciplina dei depositi franchi »	1423
(Discussione di):	
« Provvedimenti per favorire il credito alla industria mineraria »	1413
BERIO, <i>relatore</i> . . . . .	1414, 1415
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1415
Giuramento (del senatore Anselmino) . . . . .	1409
Interrogazione (Annuncio di) . . . . .	1426
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	1408
Saluto a Gabriele d'Annunzio . . . . .	1425
PRESIDENTE . . . . .	1426
PUJIA . . . . .	1425
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1412, 1424

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; il sottosegretario di Stato per le colonie.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 3; Albicini per giorni 8; Albini per giorni 8; Amero d'Aste per giorni 3; Arlotta per giorni 3; Badaloni per giorni 3; Badoglio per giorni 3; Beltrami per giorni 3; Bensa per giorni 3; Bernocchi per giorni 3; Bevione per giorni 3; Bianchi per giorni 6; Bombig per giorni 3; Borletti per giorni 3; Brezzi per giorni 3; Brondi per giorni 3; Brugi per giorni 3; Caccianiga per giorni 3; Cappa per giorni 3; Cavallero per giorni 3; Cattaneo Giovanni per giorni 3; Cattaneo Riccardo per giorni 3; Chiappelli per giorni 3; Cimati per giorni 6; Cippicò per giorni 3; Cocchia per giorni 3; Conci per giorni 3; Conti per giorni 3; Cornaggia per giorni 3; Crispolti per giorni 3; De Capitani per giorni 3; Della Noce per giorni 5; Di Frassineto per giorni 10; Di Rovasenda per giorni 3; Fabri per giorni 3; Faelli per giorni 8; Fano per giorni 3; Fracassi per giorni 3; Gatti Girolamo per giorni 3; Gentile per giorni 3; Giampietro per giorni 3; Gioppi per giorni 3; Giordano per giorni 3; Grosoli per giorni 3; Grosso per giorni 3; Lucchini per giorni 3; Lustig per giorni 3; Mayer per giorni 2; Maragliano per giorni 3; Messedaglia per giorni 3; Millo per giorni 3; Nava per giorni 3; Niccolini Pietro per giorni 5; Odero per giorni 6; Orsi Paolo per giorni 3; Passerini Angelo per giorni 3; Paulucci di Calboli per giorni 3; Pelli Fabbroni per giorni 3; Pecori Giraldi per giorni 3; Podestà per giorni 3; Queirolo per giorni 3; Rattone per giorni 3; Ronco per giorni 5; Rossi Giovanni per giorni 3; Rossini per giorni 3; Santucci per giorni 4; Schanzer per giorni 4; Scherillo per giorni 3; Stoppato per giorni 3; Tanari per giorni 5; Tofani per giorni 2; Treccani per giorni 3; Viganò per giorni 3; Viola per giorni 3; Zappi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

#### Nomina delle Commissioni permanenti d'istruzione e d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in obbedienza al mandato conferitomi nella

seduta di ieri, ho chiamato a far parte della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, che sarà presieduta dal senatore D'Amelio, come membri effettivi, i senatori Baccelli Alfredo, Ciruolo, Crispo Moncada, Longhi, Morello, Morrone, e come membri supplenti i senatori Bazan, Celesia di Vegliasco, Cito Filomarino, Di Vico, Gatti Salvatore, Mazzoccolo, Morpurgo, San Martino.

Ho chiamato a far parte della Commissione permanente di accusa presso l'Alta Corte di giustizia, che sarà presieduta dal senatore Bonin Longare, come membri effettivi i senatori Cassis, Dallolio Alfredo, Gentile, Malaspina, Pujia, Raineri, Rolandi Ricci, Sarrocchi e come membri supplenti i senatori Cagnetta, Ferrari, Luciolli e Montresor.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Visconti di Modrone, Morrone, Bazan, Venturi, Mazzoccolo, Marcello, Mambretti, Ancona, Libertini, De Vito, Alberici, Casanuova, Mazzucco, Rava, Vicini Antonio, Russo, Bongiovanni a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

VISCONTI DI MODRONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala ».

MORRONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 ».

BAZAN. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento della milizia portuaria ».

VENTURI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma ».

MAZZOCOLO. A nome dell'Ufficio centrale

ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

MARCELLO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale;

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione.

MAMBRETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini ».

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

ALBERICI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale ».

CASANUOVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli ».

MAZZUCCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.) ».

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disciplina del suono degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattamento e negli esercizi pubblici ».

VICINI ANTONIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Legge organica sulla produzione zootecnica ».

RUSSO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convenzione modificativa di quelle vigenti col Lloyd Triestino, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente ».

BONGIOVANNI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Visconti di Modrone, Morrone, Bazan, Venturi, Mazzoccolo, Marcello, Mambretti, Ancona, Libertini, De Vito, Alberici, Casanuova, Mazzucco, Rava, Vicini Antonio, Russo e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Giuramento del senatore Federico Anselmino.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Federico Anselmino, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Montresor e Padulli di volerlo

introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Federico Anselmino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Federico Anselmino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla rinnovazione della votazione a scrutinio segreto che ieri non potè compiersi per mancanza del numero legale. Fin d'ora avverto gli onorevoli colleghi che presumibilmente alla fine della seduta avremo un'altra votazione a scrutinio segreto, e li prego di fare in modo che non abbia a verificarsi lo stesso inconveniente di ieri.

Procederemo dunque alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
«Sostituzione dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi» (N. 114-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sostituzione dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

#### Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, con-

vertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

«Ogni qualvolta la Commissione d'inchiesta «abbia espresso il parere che il sinistro sia «avvenuto per dolo, colpa, negligenza, imprudenza, inosservanza di regolamenti, ordini o «discipline da parte di persone dell'equipaggio, dette persone sono sospese dal grado e «dall'esercizio della navigazione in attesa delle «decisioni dell'autorità giudiziaria, sempre «che si riscontrino nel fatto elementi di imputabilità:

«a) per qualsiasi delitto previsto dal Codice penale, dal Codice per la Marina mercantile del Regno, dal Codice per la Marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica, da «leggi speciali;

«b) ovvero per alcuno dei reati previsti «dagli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, «358, 363, 364, 367, 368, 370, 372, 390 lett. a), «392, 404, 405, 406, 424 del Codice per la Marina mercantile del Regno;

«c) ovvero per alcuno dei reati previsti «dagli articoli 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, «355, 356, 359, 360, 362, 364, 382 lett. a), 384, «396, 397, 398, 409 del Codice per la Marina «mercantile della Tripolitania e Cirenaica».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
«Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società "Villain e Fassio" per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona» (N. 135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società "Villain e Fassio" per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati » (N. 175).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39 che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale » (N. 144).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39 che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce alcuni dazi generali della tariffa doganale in vigore.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Anselmino, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Bensa, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Carletti, Casanuova, Casati, Casertano, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Concini, Contarini, Corbino, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cupis, Della Noce, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico.

Faggella, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gabbi, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giannattasio, Ginori Conti, Giordani, Grandi, Gualtieri, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Lusignoli.

Malaspina, Mambretti, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Mazzoccolo, Melodia, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro, Niccolini Eugenio.

Padulli, Pavia, Pericoli, Petrillo, Pironti.

Raimondi, Raineri, Rava, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scialoja Vittorio, Sechi, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti.

Tolomei, Tomasi della Torretta.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Vicini Antonio, Visconti di Modrone.

Zoppi.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati (N. 168):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab (N. 139):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1929 (N. 162):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole Ferrovie di Abbazia (N. 174):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927 (N. 165):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca (N. 181):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29 (N. 186):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 177):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 56):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino » (N. 178):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa (N. 171):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri (N. 137):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione » (N. 152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura del disegno di legge. VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 172).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Poichè su questo disegno di legge, che contiene provvedimenti per il credito minerario, non sono state fatte osservazioni, io non avrei nulla da aggiungere a quanto è stato detto nella relazione dell'Ufficio centrale, con la quale se ne propone l'approvazione. Ho chiesto la parola perchè intendo rinnovare una raccomandazione, che è stata già fatta dall'Ufficio centrale, e che del resto corrisponde ad una raccomandazione analoga fatta nell'altro ramo del Parlamento: e la raccomandazione è quella di integrare, sia pure con atto separato, questo provvedimento, che si prende per il credito minerario, con acconcie disposizioni, le quali stabiliscano un trattamento di favore per i mutui che verranno concessi all'industria mineraria.

Spiego la ragione di questa raccomandazione. Col disegno di legge in esame si autorizza il Governo, nei limiti di 5 milioni all'anno per venti anni, a dare un contributo sugli interessi dei mutui che verranno stipulati dai concessionari delle miniere, per gli impianti, per l'acquisto di materiali, per la trasformazione degli impianti ecc.

È un provvedimento lungamente reclamato dall'industria. A tutti è noto in quali difficoltà si dibatta l'industria mineraria, sia perchè essa ha bisogno di forti finanziamenti, sia perchè i suoi impianti sono in continua trasformazione, sia perchè la industria mineraria è una industria eccezionalmente aleatoria. Quindi il provvedimento di oggi risponde ad un bisogno dell'industria mineraria.

Senonchè è nato il dubbio in seno al nostro Ufficio centrale (dubbio che era stato già sollevato dalla Giunta del bilancio), che questo provvedimento modesto, e dico modesto perchè si tratta di soli 5 milioni di contributo in un anno, non possa avere quei risultati tangibili che tutti desideriamo. Perciò l'Ufficio centrale raccomanda di fare qualche cosa di analogo a quanto si è fatto per il credito agrario, per il quale, con legge recente ed organica, si sono adottate, fra altro, due provvidenze: con la prima, si sono creati istituti specializzati per il credito agrario; con la seconda

si è stabilito un trattamento di favore ai mutui, trattamento che consiste nella sostituzione di una tassa fissa alle tasse di registro e di una tenue tassa di abbonamento alla imposta di ricchezza mobile.

Per il credito minerario non si è fatto niente di tutto questo. Ora, per quanto riguarda l'organizzazione del credito, si può sperare nell'iniziativa privata e specialmente nella iniziativa delle grandi Banche; ma per ciò che riguarda il trattamento fiscale, sarebbe necessario adottare un temperamento analogo a quello che si è adottato per il credito agrario, vale a dire un trattamento che liberi dagli oneri delle imposte. Altrimenti questa legge finirà non avere risultati pratici, giacchè le tasse di registro e le imposte di ricchezza mobile assorbiranno completamente il contributo che dà lo Stato. D'altra parte, accogliendosi questa proposta, che si fa nell'interesse dell'industria, la finanza non può averne alcun danno, perchè, altrimenti, i mutui non sarebbero conclusi.

Il giorno in cui si applicasse il contributo e si dessero delle agevolazioni fiscali, allora soltanto si può avere la speranza che questa legge dia risultati tangibili, come è nei desideri di tutti e nei propositi del Ministro proponente.

Ecco la raccomandazione che fa l'Ufficio centrale. Se la legge fosse stata presentata per la prima volta dinanzi al Senato, l'Ufficio centrale, previ accordi coi ministri interessati, avrebbe studiato un'aggiunta al progetto per disciplinare un trattamento fiscale di favore per i mutui; ma siccome questa legge è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e dovrà entrare in vigore col 1° luglio p. v., dato che lo stanziamento dei 5 milioni decorre dal 1° luglio p., ed è imminente la chiusura dei lavori parlamentari, per non ritardarne l'entrata in vigore, l'Ufficio centrale si limita a fare una raccomandazione vivissima all'onorevole Ministro dell'economia perchè, d'intesa col collega delle finanze, adotti un separato provvedimento integratore.

Se fosse lecita una facezia, si potrebbe dire questa legge, così come è, sorta per favorire l'industria, finirà per essere una legge d'imposta.

Essa, infatti, per compensare lo Stato dell'onere dei contributi, impone un diritto fisso di lire una su ogni tonnellata di carbon fossile. È una tassa così tenue che si può sperare non

abbia ripercussioni. Ma è una tassa. Ora questa tassa si riscuoterà certamente, mentre è dubbio se i mutui saranno fatti; e se verranno fatti, lo Stato ricupererà abbondantemente il contributo con le tasse di registro e di ricchezza mobile. E resterà al passivo il diritto fisso sul carbone.

MARTELLI, *ministro dell'economia fa un cenno di assentimento.*

BERIO. In fondo sarebbe una legge più vantaggiosa per il fisco che per l'industria.

Spero, per ciò che l'onorevole Ministro delle finanze non si vorrà opporre a questa nostra raccomandazione, e che sarà esaminato un possibile provvedimento separato, che dia un trattamento speciale fiscale a questi mutui, in modo che la legge risponda a quelle alte finalità, a cui essa tende specie, quando si consideri che lo sviluppo dell'industria mineraria è di grande interesse particolarmente per l'esportazione.

Ciò detto, non mi resta, per ora, che invitare il Senato a votare il progetto, che noi dobbiamo considerare come integratore di quel complesso di provvidenze che ha adottato il Governo a favore di uno dei problemi nazionali più vitali, quale è quello relativo all'esplorazione del sottosuolo e allo sviluppo dell'industria mineraria. (*Approvazioni.*)

MOSCONI, *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze.* Per quanto in massima io sia contrario a siffatte esenzioni, ad ogni modo, tenuto conto delle ragioni speciali che ha così bene esposte l'on. Berio, io prendo impegno di esaminare la proposta che egli fa, animato dalla migliore buona volontà di venire ad una conclusione che agevoli le operazioni di credito minerario.

BERIO, *relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore.* Ringrazio l'onorevole Ministro delle finanze degli affidamenti dati all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia o tramvia, o lo scarichi nei porti è tenuto a pagare un diritto fisso erariale di una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o scaricato.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il diritto fisso non si applica sul carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed a quello per il quale sia stato comunque corrisposto.

Dal pagamento del diritto fisso sono altresì esonerate le Amministrazioni statali.

(Approvato).

#### Art. 3.

La riscossione del diritto fisso è effettuata, all'atto della importazione del carbon fossile dall'estero, dalle dogane del Regno, che ne cureranno il versamento in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Ministero per l'economia nazionale è autorizzato a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono con gli Istituti di credito per la costruzione di opere, per lo acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nello intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere.

(Approvato).

#### Art. 5.

Con apposito regolamento, da emanarsi dal Ministero per l'economia nazionale, di concerto col Ministero delle finanze, saranno determinate le norme per l'assegnazione dei contributi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Per l'assegnazione dei contributi previsti negli articoli precedenti, verrà istituito apposito capitolo nella parte straordinaria dello

stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale, a cominciare dall'esercizio 1929-30, e non oltre l'esercizio 1948-1949, con lo stanziamento annuo di lire cinque milioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo » (N. 179).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario, legge.**  
(V. Stampato N. 179).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al primo comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380, è sostituito il seguente:

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1º del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, *Presidente*;

2º del direttore generale dell'amministrazione civile, *Vice-presidente*;

3º del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

4º del direttore generale della sanità pubblica;

5º del direttore generale delle belle arti;

6º del direttore generale delle imposte dirette;

7º del direttore generale del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali;

8º del direttore generale della marina mercantile;

9º dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna;

10º del Capo della divisione dei comuni;

11º del presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

12º del presidente del Touring club, della Federazione nazionale alberghi e turismo, della Federazione dell'industria idroclimatica, dell'Associazione medica italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica e del Sindacato italiano medico fascista.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 13 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nell'un caso e nell'altro resta fermo l'obbligo sancito dall'art. 7, n. 5, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del versamento del quarto dell'imposta di cura all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia ».

(Approvato).

#### Art. 3.

All'art. 22 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nulla è del pari innovato all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto attiene all'obbligo del versamento del quarto del provento della tassa a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ».

(Approvato).

#### Art. 4.

Alle disposizioni della legge 21 giugno 1928, n. 1588, sono sostituite le seguenti:

« Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e S. Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8, è, per i cennati comuni, costituito dal

Podestà, o da un suo delegato, da un rappresentante del Regio demanio, nominato dal ministro delle finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali.

Per le aziende autonome così costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19, del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.

Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali attinenti a stazioni di cura, soggiorno o turismo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi** » (N. 196).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi** ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario:**

*Articolo unico.*

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 6 giugno 1929-VII fra i delegati dei ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della provincia di Modena, per l'elettrificazione con la contemporanea trasformazione a scartamento normale delle ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino** » (N. 149).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 23 novembre 1928, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino, restando in pari tempo rettificata la ragione sociale della Società concessionaria in quella di « Società Veneto-Emiliana di ferrovie e tramvie ».

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « **Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito** » (N. 209).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati**

statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito».

Prego, l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge.  
(V. *Stampato N. 209*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Allo scopo di fornire alloggi in affitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a provvedere alla costruzione dei fabbricati occorrenti secondo le norme che attualmente lo regolano e le disposizioni della presente legge.

L'attività dell'Istituto per quanto riguarda gli alloggi militari sarà considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto, sotto l'alto controllo del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

I servizi amministrativi e tecnici saranno disimpegnati dagli attuali organi dell'Istituto.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 38 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è così modificato:

« Del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato fa parte il Direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'Amministrazione militare.

« Al Collegio dei revisori di cui all'articolo 17 del Regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunti un membro effettivo ed un supplente da nominarsi dal Ministero della guerra ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli alloggi di cui alla presente legge saranno concessi dai Comandi di divisione competenti

per territorio, e le concessioni saranno revocabili insindacabilmente dai Comandi medesimi.

Avverso i provvedimenti di concessione o di revoca è ammesso soltanto reclamo al Ministero della guerra, la cui decisione è definitiva e non è soggetta ad alcun ricorso od azione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nella concessione degli alloggi agli ufficiali e sottufficiali del presidio, i Comandi di divisione daranno in ciascuna delle due categorie, la preferenza ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione ed agli ammogliati con prole.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le determinazioni di cui al precedente articolo 3, sono dai Comandi di divisione comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto nazionale, per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le altre formalità conseguenti.

(Approvato).

#### Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi dovranno corrispondere una pigione mensile da determinarsi secondo le norme stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Per la riscossione dei canoni di affitto varranno le disposizioni dell'articolo 9 del Regio decreto 21 novembre 1924, n. 1945.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'ordine di trasferimento o la cessazione dal servizio attivo dell'utente tolgono a questo, senza che sia necessario promuovere alcun atto, il diritto di continuare ad usufruire dell'alloggio che ha in concessione.

(Approvato).

#### Art. 8.

I progetti relativi alla costruzione di nuovi alloggi militari e la scelta delle località in cui dovranno sorgere, saranno preventivamente sot-

toposti all'approvazione del Ministero della guerra.

(Approvato).

#### Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere con fondi propri o con fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati, per lo scopo di cui all'articolo 1, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, mutui per l'ammontare di 12 milioni nel 1929 e di 12 milioni nel 1930 con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal ministro delle finanze di concerto con il ministro della guerra.

(Approvato).

#### Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti inoltre è autorizzata a concedere con fondi che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono autorizzati a versarle in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per lo scopo di cui all'articolo 1 con ammortamento, in 50 anni, fino a raggiungere l'importo complessivo di lire 76 milioni.

Il saggio d'interesse per le operazioni di cui al presente articolo sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal ministro delle finanze di concerto col ministro della guerra e con il ministro dell'economia nazionale.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per la estinzione dei mutui di cui agli articoli 9 e 10 e dei relativi interessi capitalizzati per il periodo anteriore all'ammortamento, l'Amministrazione militare concorrerà col pagamento della quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento mediante appositi impegni di spesa su di un capitolo da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per l'esercizio 1929-30 sarà provveduto alla detta iscrizione con decreto del ministro delle finanze con contemporanea diminuzione di stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra, denominato «Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc.».

La quota a carico del Ministero della guerra è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

I mutui saranno somministrati su *nulla osta* del Ministero della guerra.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge le condizioni e le modalità delle operazioni di mutui e di conti correnti autorizzati colla legge stessa sono quelle disposte dalle leggi vigenti per i finanziamenti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 12.

I mutui contratti per la costruzione di alloggi militari non potranno essere devoluti in alcun modo ad altri scopi.

(Approvato).

#### Art. 13.

Agli effetti della presente legge non è applicabile l'art. 14 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, relativamente ai comuni di Messina e Reggio Calabria.

(Approvato).

#### Art. 14.

La rappresentanza dell'Istituto Nazionale nelle città non capoluoghi di provincia, è demandata ad un Comitato presieduto dal podestà e composto di altri due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.

(Approvato).

#### Art. 15.

Ai fini della presente legge sono estese tutte le disposizioni che regolano l'Istituto nazionale, in quanto siano applicabili.

(Approvato).

## Art. 16.

D'intesa col Ministero della guerra saranno apportate al regolamento interno dell'Istituto nazionale le aggiunte e varianti che fossero ritenute opportune.

(Approvato).

## Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello delle finanze, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 18.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia Aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri » (N. 192).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario, legge.**  
(V. Stampato N. 192).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'arti-

colo 1 del Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, verrà corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza tra il trattamento economico loro spettante in detta posizione, e quello che sarebbe loro spettato se fossero stati collocati in ausiliaria, qualora quest'ultimo risultasse più favorevole.

Tale assegno personale non avrà alcuna influenza sul successivo trattamento di quiescenza che sarà regolato dalle vigenti disposizioni.

(Approvato).

## Art. 2.

La differenza di assegni di cui al precedente articolo verrà stabilita con determinazione ministeriale, con decorrenza dalla data del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica » (N. 208).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario, legge.**  
(V. Stampato N. 208).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, sono reclutati fra i cittadini italiani i quali, oltre al possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni per conseguire la nomina

ad ufficiale di complemento della Regia aeronautica, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) siano iscritti alla leva di terra;
- b) siano laureati in ingegneria, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ovvero laureati in giurisprudenza o scienze economiche e commerciali, se aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica;
- c) abbiano seguito con buon esito i corsi d'istruzione premilitare, ovvero abbiano un grado di ufficiale nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli aspiranti saranno assunti nella Regia aeronautica in qualità di allievi ufficiali di complemento, ai sensi del precedente articolo, previ opportuni accertamenti — mediante esame — del loro grado di conoscenza dei regolamenti e delle istruzioni militari.

Superato tale esame, gli aspiranti stessi riceveranno, all'atto dell'assunzione, il grado di sergente; con questo presteranno servizio presso un ente aeronautico per la durata di tre mesi; durante i quali sarà provveduto a far loro completare la necessaria conoscenza delle istruzioni e regolamenti militari e ad impartire loro, insieme, una prima sommaria conoscenza del servizio che saranno chiamati a disimpegnare col grado di ufficiale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ultimati tre mesi di servizio col grado di sergente, gli allievi saranno sottoposti ad esami di idoneità per la nomina a sottotenente di complemento; esami che verteranno unicamente su materie militari attinenti alla pratica del servizio e si svolgeranno secondo le apposite norme che verranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Gli idonei saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica e con tale grado ultimeranno gli obblighi di leva.

Il Ministero dell'aeronautica, ha facoltà di disporre, sempre che sia imposto da speciali necessità, il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti di complemento, reclutati ai sensi della presente legge, prima del compimento della ferma, purchè abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Gli allievi risultati non idonei agli esami per la nomina a sottotenente di complemento saranno ammessi a ripetere nuovi esami, dopo altri tre mesi di servizio, col grado di sergente, e saranno, poi, se approvati, nominati sottotenenti di complemento del Genio aeronautico o del Commissariato militare della Regia aeronautica, col quale grado compiranno il periodo di servizio di cui ai commi precedenti; in caso di nuovo insuccesso, ultimeranno invece nella Regia aeronautica il servizio di leva a cui siano tenuti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Possono essere ammessi altresì a prestare servizio nella Regia aeronautica quali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, in conformità delle norme dei precedenti articoli, anche i militari ammessi a ferma inferiore alla normale di leva, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sul reclutamento del Regio esercito e nella legge sulla leva marittima, purchè si obblighino a prestare nella Regia aeronautica il periodo di servizio col grado di sergente e il periodo minimo di servizio di almeno sei mesi col grado di sottotenente di complemento, specificati nei precedenti articoli 2 e 3.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne » (N. 214).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione in via permanente, della Esposizione triennale

internazionale delle Arti decorative ed industriali moderne ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge.  
(V. *Stampato N. 214*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo

#### Art. 1.

La « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne », promossa dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria per l'Università delle arti decorative, è riconosciuta ed autorizzata, in via permanente.

Non sono applicabili alla Esposizione predetta le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Esposizione di cui all'articolo precedente sarà tenuta nell'anno 1930, e, successivamente, ogni tre anni.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Esposizione indicata negli articoli precedenti usufruirà, tutte le volte che avrà luogo, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per i periodi nei quali la Esposizione di cui sopra resterà aperta, saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi, di volta in volta, dal ministro delle comunicazioni. Il Comitato organizzatore resta autorizzato a percepire la quota di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto per il viaggio di ritorno.

(Approvato).

#### Art. 5.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi all'Esposizione verrà effettuata in somma fissa *à forfait* da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge « Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione » (N. 227).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge.  
(V. *Stampato N. 227*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Nelle contravvenzioni prevedute dal 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.

(Approvato).

#### Art. 2.

Competente a provvedere sulla domanda di oblazione è il ministro dell'economia nazionale.

La predetta autorità può respingere la domanda in caso di recidiva. Qualora l'accolga, determina discrezionalmente la somma da pagare, entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge.

Il pagamento della detta somma ed eventualmente delle spese di procedimento fa cessare l'azione penale.

(Approvato).

Art. 3.

Il provento delle ammende riscosse ai sensi del 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756 è devoluto all'Istituto nazionale per l'esportazione per gli scopi stabiliti dall'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disciplina dei depositi franchi » (N. 199).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei depositi franchi ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge. (V. Stampato N. 199).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estese ai depositi franchi le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 14, nel primo e secondo comma dell'articolo 15 e negli articoli 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290,

sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, numero 1158, e negli articoli 6, 7 e 9 del regolamento per l'esecuzione di tale decreto-legge, approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i depositi franchi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati in questa tornata allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Liberini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Anselmino, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Bensa, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Casati Casertano, Cassis, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Concini, Corbino, Cossilla, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, De Cupis, Della Torre, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico.

Faggella, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giannattasio, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualtieri, Guglielmi, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro, Niccolini Eugenio.

Padulli, Pavia, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti.

Tacconi, Tassoni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Visconti di Modrone.

Zoppi.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 114-B):

Senatori votanti . . . . . 146

Favorevoli . . . . . 141

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona (N. 135):

Senatori votanti . . . . . 146

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (N. 175):

Senatori votanti . . . . . 146

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale (N. 144):

Senatori votanti . . . . . 146

Favorevoli . . . . . 136

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione (Numero 152):

Senatori votanti . . . . . 146

Favorevoli . . . . . 138

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1929

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria (N. 172):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo (N. 179):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi (N. 196):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino (N. 149):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito (N. 209):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aereo-

navica collocati in aspettativa per riduzione di quadri (N. 192):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del Genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica (N. 208):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne (N. 214):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione (N. 227):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Disciplina dei depositi franchi (N. 199):

Senatori votanti . . . . .	146
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Per la salute di Gabriele D'Annunzio.

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. I giornali annunziano che il poeta

D'Annunzio ha subito una gravissima operazione. Io credo, pur essendo uno degli ultimi giunti in questa Assemblea, di interpretare il sentimento dell'Alto Consesso, mandando all'illustre inferno l'augurio fervido di guarigione. Credo che il Senato sarà grato a V. E., se vorrà comunicare questo suo sentimento. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole senatore Pujia. Già spontaneamente — sicuro interprete del sentimento del Senato — ho mandato a chiedere notizie della salute del Poeta, esprimendogli, a nome di quest'Assemblea, l'augurio fervido di pronta guarigione.

Rinnovo l'augurio, che non è del Senato soltanto, ma è dell'intera Nazione. (*Applausi vivissimi*).

#### Annuncio di interrogazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

**BISCARETTI ROBERTO, segretario:**

Al ministro della guerra, per sapere se non ritenga conforme a giustizia ed equità riconoscere che l'obbligo della costituzione della dote militare non ricorre per quegli ufficiali di complemento, i quali, già ammogliati in epoca anteriore alla legge sulla dote militare, vengano promossi ufficiali effettivi per merito di guerra, con il riconoscimento della loro anzianità di tenente o, conseguentemente, della loro qualità di ufficiali fino da epoca anteriore alla legge stessa.

Si chiede risposta scritta.

Valenzani.

**PRESIDENTE.** Questa interrogazione sarà comunicata al Ministro competente perchè possa rispondere nei termini stabiliti dal Regolamento.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà ese-

cuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di Note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 (N. 184);

Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti (N. 200);

Anticipazioni di lire 15.000.000 all'Ente autonomo per l'Acquedotto mugliese (N. 189);

Approvazione dell'atto addizionale alla Convenzione per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Prè S. Didier (N. 221);

Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo (N. 233);

Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno (N. 193);

Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati (N. 188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1º giugno 1929 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929 (N. 205);

Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1º Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2º Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3º Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

4º Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928 (N. 234);

Proroga del divieto di esportazione del frumento (N. 201);

Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia (N. 185);

Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928 (N. 194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928 (N. 204);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme, per la disciplina dei mercati del pesce (N. 207);

Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte (N. 219);

Approvazione della Convenzione capitolata per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza (N. 222);

Piano regolatore di Roma; variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II (N. 231);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1928, n. 1437 (Numero 210);

Sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti (N. 170);

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consiliari a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio (N. 226);

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala (N. 228);

Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 (N. 213);

Istituzione di un'Opera nazionale per gli orfani di guerra (N. 216);

Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine (N. 190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850 concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio (N. 202).

La seduta è tolta (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.